



PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

AREA 08 - AMBIENTE
ACQUA E SUOLO

Prot. Generale N. 0096668 / 2006

Atto N. 4709

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DELLA AR.A.L. S.P.A. SITO NEL COMUNE DI ARENZANO, LOCALITÀ VAL LERONE.

In data 08/09/06 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale";

Vista la legge Regione Liguria 21.6.99 n. 18 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Vista la D.G.P. n. 36 del 03.02.2004 con il quale è stato approvato il progetto presentato dalla AR.A.L. S.p.a. per la realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti differenziati sito nel comune di Arenzano, loc. Val Lerone, nonché autorizzata la realizzazione dello stesso;

Vista l'istanza presentata con nota in data 13.07.2006 dall'AR.A.L. ed integrata con nota in data 18.08.2006, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta differenziata sito nel comune di Arenzano, località Val Lerone;

Considerato che in data 30.08.2006 è stato eseguito un sopralluogo presso l'impianto per verificare la conformità dello stesso al progetto approvato;

Vista la nota in data 30.08.2006, con la quale l'AR.A.L. S.p.a. ha comunicato il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto e trasmesso la relativa accettazione della carica da parte dello stesso incaricato;

Vista la relazione redatta dai Tecnici di questa Amministrazione in data 04.09.2006 che costituisce presupposto al presente atto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di autorizzare - per la durata di anni dieci dalla data del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'AR.A.L. S.p.a. alla gestione del centro di raccolta di rifiuti differenziati sito nel comune di Arenzano, località Val Lerone, nel rispetto delle prescrizioni di seguito qui riportate:

a) nel centro per la raccolta differenziata di rifiuti potranno essere effettuate la cernita, la messa in riserva di rifiuti da avviare al recupero e lo stoccaggio di rifiuti da avviare a smaltimento elencati in tabella, con le relative modalità di stoccaggio;

TIPOLOGIA DI RIFIUTI (CER)		MODALITA' DI STOCCAGGIO	QUANTITATIVI MASSIMI IN STOCCAGGIO
20.01.01	carta e cartone	compattatore scarrabile da 24 m ³	24 m ³
15.01.01	imballaggi in carta e cartone		
20.01.39	plastica	compattatore scarrabile da 24 m ³	24 m ³
15.01.02	imballaggi in plastica		
15.01.05	imballaggi in materiali compositi		
15.01.06	imballaggi in materiali misti		
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	cassone scarrabile da 30 m ³	30 m ³
20.03.07	rifiuti ingombranti		
15.01.03	imballaggi in legno		
03.01.01	scarti di corteccia e sughero		
03.01.05	segatura, trucioli, residui di tagli, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04		
20.02.01	rifiuti biodegradabili	cassone scarrabile da 30 m ³	30 m ³
20.03.02	rifiuti dei mercati		
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	cassone scarrabile a tenuta da 16 m ³	16 m ³
20.01.40	metallo	cassone scarrabile da 30 m ³	30 m ³
17.04.05	ferro e acciaio		
17.04.07	metalli misti		
15.01.04	imballaggi metallici		
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	cassone scarrabile da 10 m ³ con caricamento anche dal basso	10 m ³
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi		
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35		
17.01.01	cemento	cassone scarrabile da 10 m ³	10 m ³
17.01.02	mattoni		
17.01.03	mattonelle e ceramiche		
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06		
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03		
16.01.03	pneumatici fuori uso	cassone scarrabile da 16 m ³ oppure da 30 m ³	30 m ³

20.01.01	vetro	cassone scarrabile da 16 m ³ oppure da 30 m ³	30 m ³
15.01.07	imballaggi in vetro		
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	contenitore al coperto	0,6 m ³
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33	contenitore al coperto	1 m ³
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 (solo pile e batterie)	contenitore al coperto	0,6 m ³
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)		
16 06 05	altre batterie ed accumulatori		
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	contenitore al coperto	1 m ³

- b) i tempi di stoccaggio per i rifiuti saranno i seguenti:
- i) rifiuti biodegradabili: 5 giorni;
 - ii) medicinali, batterie, pile e tubi fluorescenti: 1 anno;
 - iii) tutti gli altri tipi di rifiuti: 30 giorni;
- c) i rifiuti in ingresso dovranno essere controllati e dovranno essere eliminati i materiali estranei;
- d) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36) dovranno essere sistemati in modo tale da rimanere separati fra di loro;
- e) la segnaletica relativa alle aree di stoccaggio dei contenitori dovrà essere mantenuta integra;
- f) ogni scarrabile dovrà riportare in maniera chiara (es. mediante etichette adesive o mediante cartelli) la tipologia di rifiuto per la quale lo stesso è stato predisposto ed il relativo codice europeo CER;
- g) eccetto durante le operazioni di carico e scarico i contenitori scarrabili sistemati al di fuori della tettoia, dovranno essere tenuti chiusi;
- h) i rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC quali frigoriferi, congelatori ecc. (CER 20.01.23*, 16.02.11*) dovranno essere stoccati con procedure tali da evitare il rilascio di tali sostanze e quindi smaltiti presso ditte specificamente autorizzate al trattamento di tali rifiuti;
- i) la recinzione dovrà essere mantenuta integra e l'accesso al pubblico regolamentato. A tale fine all'ingresso del centro dovrà essere apposto un cartello riportante gli orari di apertura durante i quali sarà possibile effettuare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini;
- j) l'area dovrà essere mantenuta sgombra da rifiuti;
- k) i rifiuti stoccati nel centro dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
- l) il registro di carico e scarico dovrà essere compilato solo all'atto del conferimento dei rifiuti per le fasi di recupero e/o smaltimento;
- m) dovranno essere effettuate operazioni di disinfezione e disinfestazione dell'area, nonché dei contenitori, e pulizia delle aree circostanti secondo le indicazioni del servizio igiene della competente ASL;
- n) la Società A.R.A.L. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla U.O.P.S.A.L. della ASL competente;
- o) dovrà essere stipulata una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività;
- p) alla chiusura dell'impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente.
- 2) di trasmettere il presente provvedimento all'AR.A.L. S.p.a.;

Procedimento n. 376 Anno 2006

- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e al Comune di Arenzano;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e all'A.S.L. 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza;

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto stesso.

L. DIRIGENTE
F. P. P.

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA
PROVINCIA, PER 15 GIORNI DAL 08 SET. 2006



PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

6 DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0059608 / 2009

Atto N. 1921

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DELLA AR.A.L. S.P.A. SITO NEL COMUNE DI ARENZANO LOCALITA' VAL LERONE.

In data 19 05 2009 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 30;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 4709 del 08.09.2006, modificato e integrato dal Provvedimento Dirigenziale n. 3288 del 11.06.2008, con il quale AR.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. è stata autorizzata alla gestione del centro per la raccolta differenziata di rifiuti, impianto sito nel comune di Arenzano località Val Lerone;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 4848 del 13.08.2004, modificato dal Provvedimento Dirigenziale n. 5061 del 11.10.2005, con il quale al Comune di Arenzano è stata rinnovata l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi sito nel comune di Arenzano - Via Sauli Pallavicino;

Considerato che con nota in data 26.03.2009, assunta al protocollo provinciale con il n. 37989 del 30.03.2009 la Soc. AR.A.L. di Arenzano ha comunicato a questi uffici l'intenzione del Comune di Arenzano, titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi dell'impianto ubicato in via Sauli Pallavicino, rilasciata con il Provvedimento Dirigenziale n. 4848 del 13.08.2004, modificato dal Provvedimento Dirigenziale n. 5061 del 11.10.2005 di chiudere lo stoccaggio per trasferirlo nel centro di raccolta ubicato in località Val Lerone.

Atteso che in data 06.05.2009 è pervenuta a questo ufficio comunicazione del Comune di Arenzano dove viene espresso parere favorevole alla chiusura del sito di stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi ubicato in via Sauli Pallavicino ed al trasferimento dello stoccaggio dei rifiuti li autorizzato nel centro di stoccaggio gestito dalla Soc. AR.A.L.;

Considerato che nell'impianto sito nel comune di Arenzano in Via Sauli Pallavicino è attualmente autorizzato lo stoccaggio dei seguenti rifiuti con le seguenti modalità:

TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVO MASSIMO IN STOCCAGGIO	TEMPO MASSIMO DI STOCCAGGIO
Farmaci scaduti: 20.01.31* medicinali citotossici e citostatici 20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	1,5 m ³	1 anno
Batterie e pile: 20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20.01.34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 16.06.01* batterie al piombo 16.06.04 batterie alcaline (tranne 16.06.03)	1,25 m ³ (pile) 5 m ³ (accumulatori al piombo)	1 anno

Considerato che nell'istanza presentata dalla AR.A.L Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. con nota in data 26.03.2009, assunta al protocollo provinciale con il n. 37989 del 30.03.2009, viene anche richiesto lo stoccaggio di rifiuti costituiti da toner da stampa (CER 080318 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*);

Atteso che l'aumento dei rifiuti in stoccaggio non supera il 10% del totale autorizzato;

Considerato che la richiesta formulata non configura variante sostanziale, ai sensi dell'art. 35 comma 2 della L.R. 18/99;

Ritenuta assentibile la richiesta di integrazione proposta dalla AR.A.L Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A.;

Vista la relazione istruttoria redatta al riguardo da personale tecnico dell'Ufficio Suolo della Provincia di Genova in data 06.05.2009 che costituisce presupposto al presente atto;

Tutto quanto ciò premesso;

DISPONE

1) di integrare e aggiornare- ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 – alla AR.A.L Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A., mantenendone la scadenza, l'autorizzazione rilasciata con P.D. n. 4709 del 08.09.2006, modificato e integrato dal P.D. n. 3288 del 11.06.2008 per la gestione del centro per la raccolta differenziata di rifiuti, impianto sito nel comune di Arenzano località Val Lerone, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) nel centro per la raccolta differenziata di rifiuti della AR.A.L Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. ubicato nel comune di Arenzano, località Val Lerone, si autorizza lo stoccaggio, nelle aree indicate nell'allegata planimetria, dei seguenti rifiuti con le seguenti modalità:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI (CER)	MODALITA' DI	QUANTITATIVI MASSIMI IN
----------------------------	--------------	-------------------------

		STOCCAGGIO	STOCCAGGIO
20.01.01 15.01.01	carta e cartone imballaggi in carta e cartone	compattatore scarrabile da 24 m ³	24 m ³
20.01.39 15.01.02 15.01.05 15.01.06	plastica imballaggi in plastica imballaggi in materiali compositi imballaggi in materiali misti	compattatore scarrabile da 24 m ³	24 m ³
20.01.38 20.03.07 15.01.03 03.01.01 03.01.05	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 rifiuti ingombranti imballaggi in legno scarti di corteccia e sughero segatura, trucioli, residui di tagli, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04	cassone scarrabile da 30 m ³	30 m ³
20.02.01 20.03.02	rifiuti biodegradabili rifiuti dei mercati	cassone scarrabile da 30 m ³	30 m ³
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	cassone scarrabile a tenuta da 16 m ³	16 m ³
20.01.40 17.04.05 17.04.07 15.01.04	metallo ferro e acciaio metalli misti imballaggi metallici	cassone scarrabile da 30 m ³	30 m ³
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, condizionatori)	cassone scarrabile da 20 m ³	20 m ³
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi (televisori, monitor)	cassone scarrabile da 20 m ³	20 m ³
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 (altri)	cassone scarrabile da 20 m ³	20 m ³
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi (P.C., Hi Fi, piccoli elettrodomestici)	cassone scarrabile da 20 m ³	20 m ³
17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.09.04	cemento mattoni mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	cassone scarrabile da 10 m ³	10 m ³
16.01.03	pneumatici fuori uso	cassone scarrabile da 16 m ³ oppure da 30 m ³	30 m ³
20.01.02 15.01.07	vetro imballaggi in vetro	cassone scarrabile da 16 m ³ oppure da 30 m ³	30 m ³
20.01.31* 20.01.32	medicinali citotossici e citostatici medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	contenitore al coperto 1,5 m ³	2 m ³

20.01.34 16 06 04	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33* batterie alcaline (tranne 16 06 03)	contenitore al coperto	2 m ³
20.01.33* 20.01.34 (solo pile e batterie) 16.06.01* 16 06 05	batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33* batterie al piombo altre batterie ed accumulatori	contenitore al coperto 5 m ³ (accumulatori al piombo)	5 m ³
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	contenitore al coperto	1,5 m ³
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	contenitore al coperto	1 m ³

- b) i tempi di stoccaggio per i rifiuti saranno i seguenti:
- i) rifiuti biodegradabili: 5 giorni;
 - ii) medicinali, batterie, pile e tubi fluorescenti: 1 anno;
 - iii) tutti gli altri tipi di rifiuti: 30 giorni;
- c) i rifiuti in ingresso dovranno essere controllati e dovranno essere eliminati i materiali estranei;
- d) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36) dovranno essere sistemati in modo tale da rimanere separati fra di loro;
- e) la segnaletica relativa alle aree di stoccaggio dei contenitori dovrà essere mantenuta integra;
- f) ogni scarrabile dovrà riportare in maniera chiara (es. mediante etichette adesive o mediante cartelli) la tipologia di rifiuto per la quale lo stesso è stato predisposto ed il relativo codice europeo CER;
- g) eccetto durante le operazioni di carico e scarico i contenitori scarrabili sistemati al di fuori della tettoia, dovranno essere tenuti chiusi; qualora all'interno dei contenitori si raccogliessero comunque liquidi di varia natura (colaticci derivanti da rifiuti, acqua piovana di dilavamento, ecc.) gli stessi dovranno essere prontamente allontanati dagli scarrabili e gestiti come rifiuti;
- h) all'interno di ogni scarrabile dedicato allo stoccaggio dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) dovrà essere stoccata un'unica tipologia di rifiuto, identificata dal proprio codice CER, in modo tale da poter ricostruire, con precisione ed in ogni momento, il quantitativo presente in stoccaggio;
- h) i rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC quali frigoriferi, congelatori ecc. (CER 20.01.23*, 16.02.11*) dovranno essere stoccati con procedure tali da evitare il rilascio di tali sostanze e quindi smaltiti presso ditte specificamente autorizzate al trattamento di tali rifiuti;
- i) la recinzione dovrà essere mantenuta integra e l'accesso al pubblico regolamentato. A tale fine all'ingresso del centro dovrà essere apposto un cartello riportante gli orari di apertura durante i quali sarà possibile effettuare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini;
- j) l'area dovrà essere mantenuta sgombra da rifiuti;
- k) i rifiuti stoccati nel centro dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
- l) il registro di carico e scarico dovrà essere compilato solo all'atto del conferimento dei rifiuti per le fasi di recupero e/o smaltimento;
- m) dovranno essere effettuate operazioni di disinfezione e disinfestazione dell'area, nonché dei contenitori, e pulizia delle aree circostanti secondo le indicazioni del servizio igiene della competente ASL;
- n) la A.R.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le opere ed all'allestimento dei dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro, ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate con l'U.O.P.S.A.L. della competente ASL;
- o) dovrà essere stipulata una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a

terzi derivanti dall'esercizio dell'attività;

- p) alla chiusura dell'impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente.
- 2) di trasmettere il presente provvedimento all' AR.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A.;
 - 3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Arenzano e alla Regione Liguria;
 - 4) di trasmettere il presente provvedimento all' ARPAL, alla A.S.L. 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza.

E' fatto salvo quant'altro contenuto nel P.D. 4709 del 08.09.2006, modificato e integrato dal P.D. n. 3288 del 11.06.2008, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso; in particolare la presente autorizzazione mantiene la scadenza (07.09.2016) prescritta dal Provvedimento Dirigenziale n. 4709 del 11.06.2006.

Contro il presente provvedimento é ammesso ricorso al Tar ai sensi di legge.

DIRIGENTE


IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA
PROVINCIA, PER 15 GIORNI DAL 19 MAG. 2009



PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

6 DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0141711 / 2009

Atto N. 2176

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DELLA SOC. AR. A. L. SITO NEL COMUNE DI ARENZANO, LOCALITÀ VAL LERONE.

In data 30/11/2009 il/la sottoscritto/a FONTANELLA PAOLA ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 30;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 4709 del 08.09.2006, modificato e integrato dai Provvedimenti Dirigenziali n. 3288 del 11.06.2008 e n. 2921 del 19.05.2009, con i quali AR.A.L Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. è stata autorizzata alla gestione del centro per la raccolta differenziata di rifiuti, impianto sito nel comune di Arenzano località Val Lerone;

Considerato che nel Provvedimento Dirigenziale n. 4709 del 08.09.2006, modificato e integrato dai Provvedimenti Dirigenziali n. 3288 del 11.06.2008 e n. 2921 del 19.05.2009 al punto 1) lettera b) è prescritto:

- b) i tempi di stoccaggio per i rifiuti saranno i seguenti:
- i) rifiuti biodegradabili: 5 giorni;
 - ii) medicinali, batterie, pile e tubi fluorescenti: 1 anno;
 - iii) tutti gli altri tipi di rifiuti: 30 giorni;

Vista l'istanza presentata dalla AR.A.L Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A con nota in data del 23.10.2009, assunta al protocollo provinciale con il n. 133392 del 10.11.2009, tesa ad ottenere un aumento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti RAEE da 30 a 120 giorni;

Vista l'istanza presentata dalla AR.A.L Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A con nota in data del 02.11.2009, assunta al protocollo provinciale con il n. 130960 del 05.11.2009, tesa ad ottenere:

- un aumento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti biodegradabili da 5 a 7 giorni;
- un aumento dei tempi di stoccaggio di tutti gli altri tipi di rifiuti (esclusi RAEE, medicinali, batterie, pile e tubi fluorescenti) da 30 a 60 giorni.

Considerato che 5 giorni è il tempo massimo di stoccaggio che viene normalmente stabilito per tutti gli impianti di stoccaggio per i rifiuti biodegradabili, considerata la loro tipologia putrescibile;

Ritenuta parzialmente assensibile la richiesta di modifica proposta con le note della AR.A.L Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A.;

Considerato che le richieste formulate non configurano variante sostanziale, ai sensi dell'art. 35 comma 2 della L.R. 18/99;

Vista la relazione istruttoria redatta al riguardo da personale tecnico dell'Ufficio Suolo della Provincia di Genova in data 17.11.2009 che costituisce presupposto al presente atto;

Tutto quanto ciò premesso;

DISPONE

- 1) di modificare - ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 - l'autorizzazione rilasciata alla AR.A.L Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. per la gestione del centro per la raccolta differenziata di rifiuti, impianto sito nel comune di Arenzano località Val Lerone, al punto 1) lettera b) del P.D. n. 4709 del 08.09.2006, modificato e integrato dai Provvedimenti Dirigenziali n. 3288 del 11.06.2008 e n. 2921 del 19.05.2009, come segue:
 - b) i tempi di stoccaggio per i rifiuti saranno i seguenti:
 - i) rifiuti biodegradabili: 5 giorni;
 - ii) medicinali, batterie, pile e tubi fluorescenti: 1 anno;
 - iii) i rifiuti costituiti da RAEE: 120 giorni.
 - iv) tutti gli altri tipi di rifiuti: 60 giorni;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento all' AR.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A.;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Arenzano e alla Regione Liguria;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all' ARPAL, alla A.S.L. 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza.


E' fatto salvo quant'altro contenuto nel P.D. 4709 del 08.09.2006, modificato e integrato dai P. D. n. 3288 del 11.06.2008 e n. 2921 del 19.05.2009, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso;

Si ricorda che la presente autorizzazione mantiene la scadenza (07.09.2016) prescritta dal Provvedimento Dirigenziale n. 4709 del 08.09.2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
(Dott. Fulvio Audino)



IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA
PROVINCIA, PER 15 GIORNI DAL

7 DIC. 2009